



**Newsletter n. 5/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. V, 18 dicembre 2025, C-345/24 – *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)*, la Corte di giustizia UE si pronuncia sulla legittimità degli obblighi informativi imposti da AGCOM in materia di servizi di consegna dei pacchi;
2. Corte giust. UE, sez. I, 4 dicembre 2025, C-580/23 e C-795/23 – *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning*, la tutela degli oggetti di utilità offerta dal diritto d'autore è soggetta agli stessi requisiti previsti per altri oggetti;
3. Corte giust. UE, grande sez., 2 dicembre 2025, C-34/24 – *Stichting Right to Consumer Justice*, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti a conoscere di un'azione rappresentativa relativa a una condotta asseritamente anticoncorrenziale di *Apple* riguardante il suo *App Store* destinato al mercato nazionale;
4. Corte giust. UE, grande sez., 2 dicembre 2025, C-492/23 – *X / Russmedia Digital SRL, Inform Media Press SRL*, protezione dei dati: il gestore di un sito di mercato online è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci pubblicati sulla sua piattaforma.

Corte costituzionale

5. Corte cost., 29 dicembre 2025, n. 204, non è illegittima l'intera legge toscana sul fine vita, ma varie sue disposizioni violano competenze statali;
6. Corte cost., 23 dicembre 2025, n. 200, dimensionamento scolastico e riparto di competenze tra Stato e regioni;
7. Corte cost., 28 novembre 2025, n. 175, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina dell'informazione antimafia nella parte in cui non prevede la salvaguardia delle attività che costituiscano "mezzo di sostentamento" per l'interessato e la sua famiglia.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

8. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2025, n. 10365, sul parere tardivo della Soprintendenza in materia di VIA;
9. Cons. Stato, sez. III, 15 dicembre 2025, n. 9908, clausola di salvaguardia e mancata rimessione alla Adunanza plenaria;
10. Cons. Stato, sez. II, 11 dicembre 2025, n. 9773, centro abitato e distanze stradali: rilevanza esclusiva della nozione viabilistica tipizzata dal codice della strada;
11. Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 9619, operazioni di finanziamento e garanzia con effetti eventualmente e indirettamente traslative e *golden power*;
12. Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9573, sul diritto di accesso all'offerta tecnica in presenza di segreti tecnici e commerciali e sul decorso del termine per impugnare l'aggiudicazione;
13. Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9568, sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di revisione prezzi di cui all'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;

14. Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2025, n. 9536, la *vicinitas* non comporta di per sé anche l'interesse a ricorrere, neanche in materia ambientale o paesaggistica;
15. Cons. Stato, sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454, sul termine per impugnare le decisioni sull'oscuramento delle offerte tecniche;
16. C.g.a, sez. giur., 15 dicembre 2025, n. 1004, sul procedimento disciplinare a carico dei dirigenti sindacali militari per violazione del dovere di contegno;
17. T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 17 gennaio 2026, n. 115, sanzioni alternative e violazione della regola dello *stand still*;
18. T.a.r. per la Sicilia, sez. V, 29 dicembre 2025, n. 2977, falso contenuto rappresentativo del DURC ed esclusione da una procedura di gara;
19. T.a.r. per il Lazio, sez. III, 23 dicembre 2025, n. 23623, sui presupposti per il recupero dei contributi in capo al lavoratore in caso di erronea applicazione del massimale contributivo;
20. T.a.r. per il Lazio, sez. III, 22 dicembre 2025, n. 23466, sui poteri dell'ENAC in relazione alla disciplina delle infrastrutture aeroportuali;
21. T.a.r. per il Lazio, sez. III-bis, 12 dicembre 2025, n. 22526, sulla natura delle sanzioni disciplinari scolastiche e sull'interesse alla loro impugnazione;
22. T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 10 dicembre 2025, n. 22344, sulla legittimazione a ricorrere del cessionario dei crediti derivanti dalle tariffe incentivanti;
23. T.a.r. per la Campania, sez. I, 9 dicembre 2025, n. 7923, annullamento d'ufficio e ravvedimento operoso del privato;
24. T.a.r. per la Campania, sez. I, 9 dicembre 2025, n. 7915, sulla legittimazione del comune ad impugnare le deliberazioni dell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato.

Normativa e altre novità di interesse

25. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, n. 222 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica (in G.U., serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sulla legittimità degli obblighi informativi imposti da AGCOM in materia di servizi di consegna dei pacchi.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 18 dicembre 2025, C-345/24 - *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)*

La Corte di giustizia UE ha formulato i seguenti principi:

- a) «Il regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, deve essere interpretato nel senso che esso si applica, per quanto riguarda la comunicazione di informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione interessata, a qualsiasi fornitore di servizi di consegna dei pacchi, indipendentemente dal carattere nazionale o transfrontaliero dei servizi di cui trattasi, salvo in caso di specifica esclusione»;
- b) «Gli articoli 22 e 22 *bis* della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, nonché l'articolo 4 del regolamento 2018/644, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga a fornitori di servizi di consegna dei pacchi obblighi informativi generali vertenti, in particolare, sulle condizioni praticate nei confronti dei diversi tipi di clienti, vale a dire il pubblico e determinati clienti professionali, sui contratti che disciplinano i rapporti con le imprese che, a vario titolo, concorrono a fornire tali servizi, nonché sulle condizioni economiche e sulle

tutele giuridiche riconosciute ai lavoratori impiegati, a diverso titolo, in tale erogazione di servizi, purché gli obblighi imposti siano tali da consentire l'adempimento dei compiti assegnati a tale autorità, siano necessari a tal fine e siano proporzionati in quanto non fanno gravare un onere eccessivo su tali fornitori di servizi».

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 10 del 19 gennaio 2026.

(2)

La tutela degli oggetti di utilità offerta dal diritto d'autore è soggetta agli stessi requisiti previsti per altri oggetti.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 4 dicembre 2025, C-580/23 e C-795/23 – *Mio AB, Mio e-handel AB*

La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretata nel senso che non sussiste un rapporto di regola ed eccezione tra la protezione ai sensi del diritto dei disegni e modelli e la protezione ai sensi del diritto d'autore, per cui, nell'esame dell'originalità degli oggetti delle arti applicate, debbano applicarsi requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per altri tipi di opere.

L'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, devono essere interpretati nel senso che costituisce un'opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. Non sono libere e creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli, segnatamente tecnici, che hanno limitato detto autore durante la creazione dell'oggetto stesso, ma anche quelle che, benché libere, non recano

l'impronta della personalità dell'autore attribuendo all'oggetto di cui trattasi un aspetto unico. Circostanze quali le intenzioni dell'autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione e l'utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere prese in considerazione, ma non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l'originalità dell'oggetto di cui si rivendica la protezione.

L'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, devono essere interpretati nel senso che per accertare una violazione del diritto d'autore, occorre stabilire se elementi creativi dell'opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell'oggetto asseritamente contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell'opera considerata non sono rilevanti. La possibilità di una creazione simile non può giustificare il diniego della protezione.

La Corte ricorda che, in determinati casi, un oggetto può essere protetto sia come disegno o modello sia come opera ai sensi del diritto d'autore. In proposito, essa precisa che non sussiste un rapporto di regola ed eccezione tra questi due tipi distinti di protezione. Per quanto riguarda la protezione come opera ai sensi del diritto d'autore, l'originalità degli oggetti di arte applicata deve essere valutata secondo gli stessi requisiti applicati per valutare quella di altri tipi di oggetti.

Costituisce un'opera, ai sensi del diritto d'autore, un oggetto che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. Le scelte dettate da diversi vincoli, in particolare tecnici, non ne fanno parte. Ciò vale anche per le scelte che, sebbene libere, non recano l'impronta della personalità dell'autore conferendo a detto oggetto un aspetto unico. Le intenzioni dell'autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione, l'utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere presi in

considerazione. Tuttavia, simili circostanze non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l'originalità dell'oggetto.

Per accertare una violazione del diritto d'autore, occorre stabilire se elementi creativi dell'opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell'oggetto che si presume contraffatto.

La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell'opera non sono rilevanti.

La mera possibilità di una creazione simile non può giustificare il diniego della protezione.

(3)

Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti a conoscere di un'azione rappresentativa relativa a una condotta asseritamente anticoncorrenziale di *Apple* riguardante il suo *App Store* destinato al mercato nazionale.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 2 dicembre 2025, C-34/24 – *Stichting Right to Consumer Justice*.

L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che all'interno del mercato di uno Stato membro asseritamente interessato dall'attuazione di condotte anticoncorrenziali, consistenti nella fatturazione da parte del gestore di una piattaforma *online* (nel caso di specie *Apple* che trattiene una commissione sul prezzo di vendita delle applicazioni di terzi vendute nel suo *App Store*), destinata all'insieme degli utenti stabiliti in tale Stato, di una commissione eccessiva sul prezzo delle applicazioni e dei prodotti digitali integrati in tali applicazioni, messi in vendita su tale piattaforma, ogni autorità giurisdizionale di detto Stato, la quale sia competente per materia a

conoscere di un'azione rappresentativa proposta da un'entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili, che hanno acquistato prodotti digitali sulla citata piattaforma, è internazionalmente e territorialmente competente, sulla base del luogo in cui si è concretizzato il danno, a conoscere di tale azione per quanto riguarda tutti questi utenti.

(4)

Protezione dei dati: il gestore di un sito di mercato *online* è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci pubblicati sulla sua piattaforma.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 2 dicembre 2025, C-492/23 – X / *Russmedia Digital SRL, Inform Media Press SRL*

L'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli da 24 a 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un mercato *online*, in quanto titolare, ai sensi dell'articolo 4, punto 7, di tale regolamento, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato *online*, è tenuto, prima di pubblicare gli annunci, e mediante misure tecniche e organizzative adeguate,

- ad individuare gli annunci che contengono dati sensibili, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento;
- a verificare se l'utente inserzionista che si appresta a collocare un annuncio di questo tipo sia la persona i cui dati sensibili figurano in tale annuncio e, in caso contrario,

– a rifiutare la pubblicazione di quest’ultimo, a meno che tale utente inserzionista possa dimostrare che la persona interessata ha prestato il proprio consenso esplicito affinché i dati in questione siano pubblicati in tale mercato *online*, ai sensi di detto articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o che sia soddisfatta una delle altre eccezioni previste da tale articolo 9, paragrafo 2, lettere da b) a j).

L’articolo 32 del regolamento 2016/679 dev’essere interpretato nel senso che il gestore di un mercato *online*, in quanto titolare, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato *online*, è tenuto a mettere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire che annunci ivi pubblicati e contenenti dati sensibili, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, siano riprodotti e illecitamente pubblicati su altri siti *Internet*.

L’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), e l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento 2016/679, devono essere interpretati nel senso che il gestore di un mercato *online*, in quanto titolare, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento 2016/679, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato *online*, non può invocare – a fronte di una violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 2, e dagli articoli da 24 a 26 e 32 di tale regolamento – gli articoli da 12 a 15 di detta direttiva relativi alla responsabilità dei prestatori intermediari.

Il diritto dell’Unione obbliga il gestore di un sito di mercato *online* ad assumersi la responsabilità dei dati personali contenuti negli annunci pubblicati sulla sua piattaforma, in conformità con il RGPD. Esso deve in particolare attuare misure tecniche e organizzative adeguate per individuare, prima della pubblicazione, gli annunci che contengono dati sensibili e verificare che l’inserzionista sia effettivamente la persona i cui dati

figurano in tale annuncio. In caso contrario, il gestore deve rifiutare la pubblicazione dell'annuncio, a meno che l'inserzionista possa dimostrare che tale persona ha prestato il suo consenso esplicito a detta pubblicazione o che quest'ultima rientra in una delle altre eccezioni previste dal RGPD. Inoltre, il gestore deve attuare misure per impedire che tali annunci, una volta pubblicati sulla sua piattaforma, siano copiati e illecitamente pubblicati su altri siti *Internet*. Peraltro, esso non può sottrarsi a tali obblighi appellandosi alla direttiva 2000/31/CE, che comprende tra l'altro articoli relativi a situazioni in cui i prestatori di servizi della società dell'informazione non possono essere considerati responsabili.

Corte costituzionale

(5)

Non è incostituzionale l'intera legge toscana sul fine vita, ma varie sue disposizioni violano competenze statali.

Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 204 – Pres. Amoroso, Redd. Viganò - Antonini

La Corte costituzionale ha respinto le censure statali sull'intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni, segnatamente: gli artt. 2; 4, comma 1, limitatamente alle parole «, o un suo delegato,»; 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5; 6, commi 1, secondo periodo, 5, secondo periodo, e 6; 7, commi 1, 2, primo periodo, e 3, della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 242/2019 e 135/2024).

La Corte ha ritenuto che nel suo complesso la legge regionale sia riconducibile all'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di

tutela della salute e persegua la finalità di «dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l'assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019, così come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del 2024 – chiedano di essere aiutate a morire».

Numerose sue disposizioni hanno però illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale.

Più precisamente, la Corte ha dichiarato incostituzionale l'articolo 2, che direttamente individua i requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze della Corte cost. n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 poiché la disposizione viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto alle regioni è «precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch'essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale». La legislazione regionale, infatti, in riferimento a delicati bilanciamenti, «che attengono essenzialmente alla materia dell'ordinamento civile e penale, non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire "impossessandosi" dei principi ordinamentali individuati da questa Corte». L'articolo 4, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «, o un suo delegato,» in quanto, consentendo la presentazione dell'istanza anche a quest'ultimo, «deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge numero 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata inquadrata dalla giurisprudenza di questa Corte».

Incostituzionali sono stati dichiarati anche gli articoli 5 e 6, in tutte le parti in cui prevedono stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalità di attuazione.

Ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico dell'istanza del richiedente, la Corte ha ritenuto che questa disciplina invada la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto coinvolge scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Inoltre, la fissazione di termini stringenti contrasta con i principi fondamentali desumibili dalla legge numero 219 del 2017, che invece «valorizza e promuove la cosiddetta alleanza terapeutica», per cui deve essere «sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati», anche «attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci», «nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito».

È stato dichiarato incostituzionale anche l'articolo 7, comma 1, che, disciplinando il supporto al suicidio medicalmente assistito, impegna le aziende unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico nonché l'assistenza sanitaria per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato. Nel confermare quanto stabilito dalla sentenza n. 132 del 2025, la Corte ha ritenuto che la disposizione regionale viola la competenza concorrente in materia di tutela della salute, in quanto «non si pone come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima "determinazione" degli stessi da parte della legislazione regionale».

La dichiarazione di incostituzionalità ha anche riguardato i commi 2, primo periodo, e 3, del medesimo articolo 7 poiché: i) il primo in quanto «facendo esplicito riferimento a un livello di assistenza sanitaria ulteriore, evoca comunque e illegittimamente, dal punto di vista dell'assetto costituzionale delle competenze, la categoria dei "livelli essenziali di assistenza"», interferendo quindi su definizioni riservate al legislatore statale; ii) il secondo laddove prevede che la «persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di

sospendere o annullare l'erogazione del trattamento». In caso di suicidio medicalmente assistito, infatti, «non vi è propriamente alcuna “erogazione” di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell'ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un'assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte».

Immuni da censure sono state invece ritenute le altre disposizioni contenute nella legge regionale. La Corte ha ritenuto che l'introduzione di una disciplina a carattere organizzativo e procedurale come quella impugnata non possa ritenersi preclusa dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all'approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell'intero territorio nazionale, l'accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Infatti, nei limiti sopra precisati, i principi fondamentali della materia sono già desumibili dalla legislazione vigente, letta alla luce della sentenza della Corte.

(6)

Dimensionamento scolastico e riparto di competenze tra Stato e regioni.

Corte costituzionale, 23 dicembre 2025, n. 200 – Pres. Amoroso, Red. Luciani

Non è incostituzionale l'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), nella parte in cui introduce, nel testo del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza), l'art. 9-bis, comma 2, in riferimento agli artt. 5, 117, comma 3, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione.

La Corte ha affermato che le norme concernenti il «dimensionamento scolastico» attengono al profilo sostanziale delle scelte amministrative, mentre le norme impugnate riguardano il profilo procedimentale dell'attività amministrativa di predisposizione del piano di dimensionamento, sicché non può ravvisarsi nella disciplina impugnata alcuna avocazione di funzioni da parte dello Stato.

(7)

Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina dell'informazione antimafia nella parte in cui non prevede la salvaguardia delle attività che costituiscano “mezzo di sostentamento” per l'interessato e la sua famiglia.

Corte costituzionale, 28 novembre 2025, n. 175 – Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 5 del 13 gennaio 2026.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(8)

Sul parere tardivo della Soprintendenza in materia di VIA.

**Consiglio di Stato, sezione IV, 29 dicembre 2025, n. 10365 - Pres. Carbone,
Est. Gambato Spisani**

In materia di valutazione di impatto ambientale, il parere del Ministero della cultura reso oltre il termine previsto dall'art. 25, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non è per ciò solo inesistente o inefficace, né determina la formazione del silenzio-assenso. Difatti, in materia di VIA l'articolo 25, comma 7, non richiama, così precludendone l'applicazione nei casi da essa contemplati, l'art. 2, comma 8-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre la previsione del potere sostitutivo di cui al comma 2-*quater* è incompatibile con la formazione del silenzio assenso.

(9)

Clausola di salvaguardia e mancata rimessione alla Adunanza plenaria.

**Consiglio di Stato, sezione III, 15 dicembre 2025, n. 9908 - Pres. Greco, Est.
Di Raimondo**

È legittima la c.d. clausola di salvaguardia che la struttura privata deve firmare se vuole operare in regime di accreditamento e che la priva della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che la riguardano, ciò in quanto gli operatori privati, in quanto impegnati, insieme

alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute, non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è eventualmente obbligata.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso consente di non dare seguito all'istanza con cui la parte appellante ha chiesto di investire l'Adunanza plenaria al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale in ordine alla legittimità o validità della clausola di salvaguardia, in materia di determinazione dei tetti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale, trattandosi di questione che può essere esaminata solo a fronte di una rituale e tempestiva impugnazione dei provvedimenti amministrativi che hanno previsto l'inserimento di tale clausola nei contratti stipulati con gli operatori sanitari.

(10)

Centro abitato e distanze stradali: rilevanza esclusiva della nozione viabilistica tipizzata dal codice della strada.

Consiglio di Stato, sezione II, 11 dicembre 2025, n. 9773 - Pres. Poli, Est. Adesso

Ai fini dell'osservanza delle distanze delle costruzioni dal ciglio stradale rileva esclusivamente la nozione di centro abitato di natura viabilistica, come tipizzata dal codice della strada e delimitata con delibera di giunta comunale, insuscettibile di integrazione mediante criteri empirici o urbanistici, quali il «centro abitato di fatto» inteso come presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione.

In motivazione la sezione ha distinto la nozione di «centro abitato» a fini viabilistici, contemplata dal codice della strada, e a fini urbanistici ed ha precisato che: *i)* non esiste a livello normativo una definizione di centro

abitato a fini urbanistici mentre esiste una definizione legislativa di centro abitato a fini viabilistici; *ii*) il centro abitato rilevante a fini urbanistici è quello definito dalla delibera consiliare sulla base di un criterio meramente empirico in quanto fondato sul riscontro in fatto di un raggruppamento continuo di fabbricati, costituenti un insieme organico, mentre il centro abitato a fini viabilistici è quello definito dalla giunta sulla base di un criterio formale, essendo il centro abitato una fattispecie tipizzata dal codice. Nella specie è stato ritenuto non condonabile, *ex l. n. 47 del 1985*, un abuso edilizio perpetrato su immobile edificato a distanza inferiore da quella minima stabilito per le strade di tipo F poste al di fuori del centro abitato.

La presenza di un aggregato edilizio continuo non vale ad estendere la perimetrazione del centro abitato ai fini viabilistici effettuata dalla giunta comunale, né a derogare alle distanze minime stradali, e la destinazione urbanistica rileva solo nei casi espressamente previsti dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 che stabilisce una minore distanza ove si versi al di fuori dei centri abitati ma «all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale».

In motivazione è stato precisato che: *iii*) la nozione viabilistica di centro abitato è differente ontologicamente da quella introdotta dall'art. 18 della l. n. 865 del 1971 ai fini dell'indennità di esproprio; *iv*) la delimitazione di centro abitato a fini urbanistici è un atto discrezionale, sindacabile solo ove si riveli illogico o incongruo, mentre l'analogo provvedimento disciplinato dal codice della strada è un atto vincolato in quanto il legislatore non si limita soltanto ad individuare l'organo competente, i termini per l'adozione del provvedimento e le modalità della sua pubblicazione, ma prevede dettagliatamente i presupposti che consentono di includere un insieme di edifici nel centro abitato; *v*) l'elencazione dei requisiti del centro abitato contemplati dall'art. 3, n. 8 del codice della strada è tassativa ed insuscettibile di estensione analogica, non competendo all'amministrazione locale alcuna ponderazione degli interessi sottesi, in tale ambito, alla disciplina della circolazione stradale poiché il legislatore ha voluto imporre parametri rigidi

onde consentire l'applicazione di soluzioni uniformi per l'intera rete stradale nazionale; *vi*) ne consegue che le amministrazioni comunali, chiamate ad operare la delimitazione dei centri abitati ai fini della circolazione stradale, sono tenute ad applicare rigidamente i parametri normativi previsti dalla legge, includendovi solo gli edifici che risultino formati, all'esito degli accertamenti tecnici condotti, da non meno di venticinque edifici.

(11)

Operazioni di finanziamento e garanzia con effetti eventualmente e indirettamente traslative e *golden power*.

Consiglio di Stato, sezione IV, 5 dicembre 2025, n. 9619 – Pres. Lopilato, Est. Furno

Ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 21 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 56 del 2012, l'emissione e vendita di obbligazioni – assistita dalla clausola di restituzione agli obbligazionisti finanziatori, corrispettivamente creditori, il capitale e una quota di interessi periodici dietro la costituzione di una garanzia reale per l'adempimento degli obblighi di restituzione del suddetto prestito, consistente nella costituzione di un pegno sulla maggioranza del proprio capitale azionario – non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del cd. *golden power* se – in deroga alla disciplina legale – le parti prevedono che sia i diritti di carattere patrimoniale sia quelli amministrativi restino in capo al titolare della partecipazione sociale.

(12)

Sul diritto di accesso all'offerta tecnica in presenza di segreti tecnici e commerciali e sul decorso del termine per impugnare l'aggiudicazione.

Consiglio di Stato, sezione V, 4 dicembre 2025, n 9573 - Pres. ed Est. Caringella

Il termine di decadenza per la proposizione di ricorso avverso gli atti di gara decorre dal momento in cui l'operatore economico abbia effettiva contezza del contenuto delle offerte e dei documenti di gara da cui evincere i vizi deducibili, onde evitare la proposizione di ricorsi al buio, con conseguente incremento del contenzioso, in spregio alle esigenze di speditezza dei giudizi in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è consentito l'accesso amministrativo al concorrente ove esso appaia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici; pertanto il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario funge da valore da comparare con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, che non può subire compressioni in maniera indiscriminata a fronte delle esigenze di riservatezza e segretezza prospettate dai concorrenti che abbiano avanzato un'istanza di oscuramento di parti delle offerte. Spetta alla stazione appaltante l'effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza aziendale.

Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio *know how*; essendo necessario un bilanciamento volto all'enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica. L'ostensione può essere negata solo laddove, nel quadro di uno specifico bilanciamento, che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

In caso di accesso difensivo, ai sensi dell'art. 35, comma 5, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, se è vero che l'onere di provare l'indispensabilità della documentazione grava sul richiedente, è parimenti indubitabile che la portata dell'onere probatorio in discorso dipende dal caso concreto.

(13)

Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di revisione prezzi di cui all'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.

Consiglio di Stato, sezione V, 4 dicembre 2025, n. 9568 - Pres. ed Est. Caringella

Un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 133 c.p.a. esclude dalla giurisdizione esclusiva le vicende in cui la materia del contendere non involga l'esercizio di poteri riconducibili, nemmeno in via indiretta, alle funzioni pubblicistiche dell'amministrazione; a tali fini non è sufficiente l'attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico - in qualche misura sempre implicati nell'agire della pubblica amministrazione - dovendo stabilirsi se, in funzione del perseguimento di quell'interesse, l'amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia.

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., soltanto laddove la pubblica amministrazione mantenga una posizione di supremazia rispetto all'operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico. Pertanto, se il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell'appaltatore, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove la parte ricorrente non invochi l'applicazione di una clausola contrattuale di revisione del

prezzo, bensì l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico, introdotto direttamente dalla legge, come quello previsto dall'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia.

Rientrano nella giurisdizione ordinaria, in base al criterio della causa *petendi*, le pretese di carattere patrimoniale, aventi natura di diritti soggettivi, relative al rapporto contrattuale in quanto il potere amministrativo non è ravvisabile quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del contraente, sia sorto il vincolo contrattuale e siano in contestazione, in assenza di atti autoritativi, la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto.

(14)

La *vicinitas* non comporta di per sé anche l'interesse a ricorrere, neanche in materia ambientale o paesaggistica.

Consiglio di Stato, sezione IV, 3 dicembre 2025, n. 9536 – Pres. Lopilato, Est. Conforti

Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un'associazione paesaggistica contro un titolo edilizio, qualora l'associazione ricorrente dimostri solo la *vicinitas*; infatti, quand'anche la nozione di *vicinitas* possa dirsi idonea a radicare la legittimazione a ricorrere in materia ambientale, va comunque dimostrato anche l'interesse a ricorrere, cioè una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato: legittimazione a ricorrere ed interesse a ricorrere sono infatti

condizioni dell'azione diverse e devono sussistere entrambe, anche in materia ambientale.

(15)

Sul termine per impugnare le decisioni sull'oscuramento delle offerte tecniche.

Consiglio di Stato, sezione V, 1° dicembre 2025, n. 9454 - Pres. ed Est. Caringella

L'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) è una norma eccezionale che plasma un rito accelerato relativo all'impugnazione delle decisioni, di cui al comma precedente, sulle richieste di oscuramento delle offerte. Nell'ipotesi tipica normativamente enucleata, la legge, insuscettibile di estensione analogica, *ex art. 14* delle preleggi, presuppone che la stazione appaltante, al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, abbia provveduto contestualmente altresì alla pubblicazione della documentazione riferibile all'aggiudicataria, dando atto, allo stesso tempo, delle decisioni assunte in merito all'eventuale oscuramento di parti dell'offerta presentata dalla medesima. Solo in tale eventualità, dunque, opera, in base allo *scriptum ius*, il termine di ricorso ridotto di dieci giorni, a decorrere dalla comunicazione digitale del provvedimento di aggiudicazione.

Non può aversi il decorso immediato, a far tempo dalla comunicazione dell'aggiudicazione, del termine breve di dieci giorni, previsto dall'art. 36, comma 4, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ipotesi, atipica, in cui tale comunicazione non contenga alcuna determinazione specifica in merito all'oscuramento della documentazione di gara, dovendosi escludere la qualificazione della mera inerzia amministrativa, violativa di un puntuale obbligo legale, in termini di statuizione implicita.

Sul procedimento disciplinare a carico dei dirigenti sindacali militari per violazione del dovere di contegno.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 15 dicembre 2025, n. 1004 – Pres. de Francisco, Est. Di Betta

In base all'art. 1479-*bis*, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, la non perseguibilità disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento delle funzioni sindacali è riconosciuta ai dirigenti militari "fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale". La norma stabilisce un unico criterio, che impone di verificare se l'esercizio della libertà di parola del dirigente sindacale militare si collochi, contemporaneamente, entro la sfera della continenza formale e nel perimetro dei doveri connessi allo *status*. In questa ottica, la nozione di "correttezza formale" non può essere ridotta al solo divieto di espressioni triviali o ingiuriose, ma è permeata dalla esigenza di tutela del prestigio della catena di comando e dei vertici politici cui le Forze armate sono istituzionalmente ordinate. È dunque errato ricorrere ai criteri sviluppati in materia di diritto di critica sindacale nel lavoro subordinato in regime di privatizzazione, dove l'asimmetria tra datore e lavoratore si atteggia in termini diversi e dove l'ordinamento tollera espressioni più incisive, pur di garantire la pienezza del conflitto collettivo. Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico di militari, occorre distinguere tra gli atti dell'inchiesta formale, destinati a essere portati a conoscenza dell'interessato perché possa formulare le proprie difese, e la relazione finale, contenente il giudizio interno che l'organo inquirente intende sottoporre all'autorità decidente che, in base all'art. 1050 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, è sottratto all'ostensione in corso di procedimento e, al più, è visibile, in forme controllate, in sede di accesso differito dopo

l’emanazione della sanzione. Pretendere che anche la detta relazione finale entri nel circuito del contraddittorio significherebbe trasformare il procedimento disciplinare in una sequenza potenzialmente infinita di replica e controreplica, nella quale ogni valutazione interna dovrebbe essere anticipata all’interessato prima che possa essere posta a base della decisione, con evidente snaturamento del ruolo e della funzione dell’ufficiale inquirente.

(17)

Sanzioni alternative e violazione della regola dello *stand still*.

T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 17 gennaio 2026, n. 115 – Pres. Veneziano, Est. Giallombardo

L’ambito applicativo delle sanzioni alternative di cui all’art. 123 c.p.a. coincide con quello dell’inefficacia del contratto di cui all’art. 121, co. 1, lett. d), c.p.a., sicché la mera violazione dell’obbligo del c.d. *stand still* processuale non è sufficiente a fondare l’irrogazione delle sanzioni *de quibus* allorquando la procedura di gara risulti immune da vizi e non sia, comunque, predicabile alcuna concreta lesione della posizione processuale della ricorrente.

L’applicazione di una sanzione alternativa per violazione del c.d. *stand still* in assenza dell’annullamento dell’aggiudicazione non può prescindere da una valutazione in ordine alla rimproverabilità della condotta della stazione appaltante, non potendosi ammettere l’esistenza di una misura marcatamente afflittivo-sanzionatoria del tutto sganciata dall’esistenza dell’elemento soggettivo normalmente richiesto per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

(18)

Falso contenuto rappresentativo del DURC ed esclusione da una procedura di gara.

T.a.r. per la Sicilia, sezione V, 29 dicembre 2025, n. 2977 – Pres. Tenca, Est. Salone

È illegittimo per erronea valutazione dei presupposti il provvedimento di esclusione da una gara o da una procedura di finanziamento adottato sulla base del falso contenuto rappresentativo del documento unico di regolarità contributiva.

L'amministrazione procedente riceve il DURC quale dichiarazione di scienza, da collocarsi tra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della PA, assistito da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., facente piena prova fino a querela di falso, e da cui non può pertanto discostarsi in mancanza di un autonomo potere di valutazione e apprezzamento del suo contenuto. Tuttavia, tale circostanza non basta a rendere legittimo il provvedimento di esclusione da una gara o da una procedura di finanziamento adottato sulla base del falso contenuto rappresentativo del DURC.

L'erroneità del documento, oggetto di possibile accertamento in via incidentale a opera del giudice amministrativo quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara, impedisce all'amministrazione procedente di compiere una corretta valutazione dei presupposti e condizioni di ammissibilità dell'istanza di parte alla luce dello stato di fatto e di diritto realmente esistente al momento dell'emanazione del provvedimento finale.

(19)

Sui presupposti per il recupero dei contributi in capo al lavoratore in caso di erronea applicazione del massimale contributivo.

T.a.r. per il Lazio, sezione III, 23 dicembre 2025, n. 23623 - Pres. Stanizzi, Est. Savi

È illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione, che non abbia provveduto tempestivamente al versamento dei contributi dovuti in ragione dell'erronea applicazione del massimale contributivo, disponga il recupero sugli emolumenti del dipendente della quota di contributi a carico di quest'ultimo.

(20)

Sui poteri dell'ENAC in relazione alla disciplina delle infrastrutture aeroportuali.

T.a.r. per il Lazio, sezione III, 22 dicembre 2025, n. 23466 - Pres. Stanizzi, Est. Savi

È illegittimo il regolamento con il quale l'ENAC, in assenza di puntuale e specifica istruttoria riguardante il singolo scalo, introduca in via generalizzata l'obbligo in capo ai concessionari della gestione accentrata in via esclusiva dei depositi di carburante.

(21)

Sulla natura delle sanzioni disciplinari scolastiche e sull'interesse alla loro impugnazione.

T.a.r. per il Lazio, sezione III-bis, 12 dicembre 2025, n. 22526 - Pres. Tomassetti, Est. Caputi

I provvedimenti disciplinari scolastici hanno finalità e natura squisitamente educativa e la loro afflittività è certamente blanda. Essi, pertanto, secondo i

criteri *Engels* non sono sanzioni penali, con la conseguenza che non trova applicazione il principio del *ne bis in idem*. Inoltre, l'accertamento dei fatti, anche in caso di occupazioni scolastiche, può fondarsi sul criterio del "più probabile che non", oltre che sui principi di non contestazione e di vicinanza della prova.

L'interesse diretto, concreto ed attuale alla base dell'azione di annullamento deve sussistere fino alla decisione del ricorso. Ne consegue che deve ritenersi realizzata un'ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse, *ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.*, in relazione all'impugnazione di misure disciplinari scolastiche qualora le stesse siano state interamente eseguite e non residui possibilità di ulteriori effetti delle medesime, né siano stati dimostrati in concreto pregiudizi curriculari, morali o di immagine, e a condizione che non siano stati emanati ulteriori atti che le tengano in considerazione.

(22)

Sulla legittimazione a ricorrere del cessionario dei crediti derivanti dalle tariffe incentivanti.

T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, 10 dicembre 2025, n. 22344 - Pres. Tuccillo, Est. Nappi

La qualità di cessionaria del credito, in assenza di voltura della convenzione, conferisce esclusiva legittimazione a ricevere i pagamenti, ma non la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti di decadenza dagli incentivi, nella misura in cui essi incidano sul solo rapporto incentivante che lega il titolare dell'impianto ed il gestore.

(23)

Annullamento d'ufficio e ravvedimento operoso del privato.

T.a.r. per la Campania, sezione I, 9 dicembre 2025, n. 7923 – Pres. Salamone, Est. Esposito

In tema di esercizio dell'autotutela amministrativa, è illegittimo l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo nel caso in cui gli effetti della violazione siano stati immediatamente eliminati attraverso il comportamento operoso dell'interessato, non avendo la violazione un grado di effettività tale da incidere negativamente sul mantenimento del rapporto.

(24)

Sulla legittimazione del comune ad impugnare le deliberazioni dell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato.

T.a.r. per la Campania, sezione I, 9 dicembre 2025, n. 7915 – Pres. ed Est. Esposito

Il comune che partecipa obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato non è, di regola, legittimato a impugnare le deliberazioni adottate dall'ente medesimo, di cui fa parte, poiché il processo amministrativo è preordinato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non di conflitti interorganici. Tale legittimazione può essere riconosciuta solo in via eccezionale, ove siano dedotte violazioni procedurali direttamente lesive dello *ius ad officium* o delle facoltà partecipative del comune all'interno dell'ente, restando invece inammissibile l'impugnazione fondata su censure attinenti esclusivamente al contenuto sostanziale delle determinazioni assunte.

Normativa e altre novità di interesse

(25)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, n. 222
- Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica (in G.U., serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2026).